CAG 35092

MUNICIPIO DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

EDILIZIO

deliberato dal Consiglio Comunale in adunanza del 4 Luglio 1899, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con Decreto del 10 Agosto successivo e sanzionato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 6 ottobre dello stesso anno.

CAGLIARI
Prem. Tip Pietro Valdès
1899.

REGOLAMENTO EDILIZIO

DELLA

CITTÀ DI CAGLIARI

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Scopo principale del presente regolamento è di impedire, in conformità delle leggi e dei regolamenti, che venga deturpato il pubblico ornato della città e delle sue adiacenze.

Art. 2.

Nessuno potrà costruire nuovi edifici, modificare, restaurare o demolire gli esistenti lungo le vie comprese nel perimetro daziario della città e delle borgate, senza farne preventiva denuncia

al Sindaco, presentando, ove a norma dell'art. 20 sia richiesto, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere dell'Ufficio Tecnico, può, entro un mese dalla presentazione della denuncia, indicare all'interessato in quali parti ritiene che il progetto sia contrario a prescrizioni di leggi o di regolamenti, o sia tale da deturpare il pubblico ornato.

Trascorso detto termine l'interessato può senz'altro metter mano ai lavori in conformità alle denuncie e ai progetti presentati, rimanendo però esposto ai procedimenti contravvenzionali qualora dalla esecuzione dei lavori stessi risultasse effettivamente violata qualche prescrizione di legge o di regolamento.

Nei casi d'imminente pericolo, gli interessati devono immediatamente eseguire gli occorrenti lavori, dandone contemporaneo avviso al Sindaco.

Art. 3.

Sono vietate le opere che deturpano l'ornato pubblico. Non sono per tale titolo soggetti a contravvenzione coloro che eseguono i lavori in conformità delle osservazioni fatte dal Municipio sul progetto od in conformità di progetti sui quali il Municipio non abbia fatti rilievi nel termine stabilito dall'art. 2. o prima dell'incominciamento dei lavori.

CAPO II

Ufficio Tecnico e sue attribuzioni

Art. 4.

L'Ufficio Tecnico esamina preventivamente tutte le denuncie presentate al Sindaco relativamente alle opere di cui nel presente regolamento e, dopo visita locale, trasmette al Sindaco un parere ragionato che deve poi servire di base all'esame della Commissione Edilizia.

Art. 5.

Dovrà poi l'Ufficio Tecnico assicurarsi che le nuove costruzioni ed i restauri siano eseguiti secondo le dichiarazioni ed i progetti presentati, ed in conformità delle leggi e dei regolamenti; e riscontrando qualche contravvenzione ne riferirà al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Art. 6.

L'Ufficio Tecnico deve pure osservare che in ogni sua parte siano eseguite ed adempiute dai privati le prescrizioni del presente regolamento.

Ogni qualvolta gli consti qualche violazione alle

leggi od ai regolamenti, o qualunque fatto che reputi contrario alle norme edilizie, o pregiudizievole all'estetica od all'igiene della città, esso deve tosto riferirne al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Del pari dovrà denunciare al Sindaco i casi in cui, per misura di sicurezza pubblica, sia necessario procedere alla demolizione, ricostruzione e riparazione di edifizi o muri minaccianti rovina.

Art. 7.

L'Ufficio Tecnico rilascierà ai richiedenti, gratuitamente ed a semplice richiesta, estratti del piano regolatore relativo alle località ove si dovesse fabbricare.

CAPO III

Commissione Edilizia e sue attribuzioni

Art. 8.

Il Consiglio Comunale nomina annualmente nella sessione ordinaria di autunno i membri della Commissione Edilizia.

Art. 9.

La Commissione Edilizia è composta come appresso:

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, Presidente,

Un Assessore da eleggersi dalla Giunta Municipale,

Un Consigliere Comunale da eleggersi dal Consiglio,

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale,

Tre Ingegneri o Architetti domiciliati a Cagliari, eletti due dal Consiglio Comunale ed il terzo dalla Giunta Municipale.

Faranno pure parte della Commissione edilizia due Ingegneri od Architetti, in qualità di supplenti, da nominarsi dal Consiglio Comunale.

La Commissione Edilizia è convocata dal Sindaco per dare il suo parere in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

Art. 10.

L'ufficio dei membri della Commissione Edilizia è annuale e gratuito.

I membri scaduti potranno essere rieletti.

Art. 11.

La Commissione Edilizia delibera a maggioranza di voti, e le sue deliberazioni sono valide quando alla seduta intervengono almeno cinque dei suoi membri.

In caso di parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 12.

La Commissione Edilizia, a norma delle regole d'arte e delle disposizioni del presente regolamento, nel dare i suoi pareri curerà d' impedire quanto possa pregiudicare l'aspetto, la bellezza, il decoro della Città, la salubrità e la sicurezza delle costruzioni.

Essa deve conciliare, per quanto sia possibile, gl'interessi dei privati colle giuste esigenze dell'estetica pubblica.

Nelle sue deliberazioni la Commissione non può scostarsi dalle norme segnate sia dal piano regolatore, sia dal presente regolamento e da quello d'igiene.

Art. 13.

La Commissione Edilizia preavvisa intorno a tutto quanto concerne l'apertura e la sistemazione

delle vie e piazze della Città, la solidità, la regolarità, l'architettura e l'igiene dei pubblici e privati edifizi, applicando ai disegni che le verranno sottoposti le disposizioni contenute nel presente regolamento e le norme fissate nel piano d'ampliamento e allineamento della Città ed adiacenze.

Art. 14.

Occorrendo nuove costruzioni e riedificazioni che rendano opportuno il rettilineamento di qualche via prima che il piano regolatore sia approvato, o che nel piano stesso non sia contemplata, la Commissione Edilizia darà il suo parere avanti che siano compilati dall'Ufficio Tecnico Municipale i relativi piani parziali, e questi piani, approvati in seguito dal Consiglio Comunale, saranno sottoposti alla Superiore approvazione.

Art. 15.

Quando per trascuranza o vetustà rimangano disponibili terreni prima fabbricati, entro il perimetro dell' abitato, la Commissione Edilizia darà il suo preavviso sul tempo da accordarsi ai proprietari per la riutilizzazione nel modo più decente e decorativo per la Città, o col rifabbrico o con lo sgombero; e qualora i proprietari non vi adempiano nel minor

termine che l'urgenza suggerirà di fissare, preavviserà ancora sulla convenienza, opportunità e necessità di provocare il Decreto di dichiarazione di pubblica utilità e d'espropriazione a favore del Municipio per indi concederli a chi vorrà fabbricare.

Art. 16.

Tutte le deliberazioni della Commissione Edilizia saranno stese sopra apposito registro e firmate dai membri intervenuti alle sedute. Un Segretario, scelto fra gli ufficiali dell'Ufficio Tecnico, assisterà alle sedute della Commissione Edilizia e ne stenderà i verbali. Se la Commissione Edilizia deve deliberare sopra disegni od opere di cui fosse autore uno dei tecnici che ne fanno parte, questi non potrà in tal caso assistere, se non specialmente chiamato, alla discussione e non prenderà mai parte alla votazione.

CAPO IV

Autorità statuenti e loro attribuzioni

Art. 17.

Sono autorità statuenti:

1. Il Sindaco,
2. La Giunta Municipale.
3. Il Consiglio Comunale.

Art. 18.

Il Sindaco convoca e presiede la Commissione Edilizia e cura l'esecuzione delle altre incombenze affidategli dalle leggi e dal presente regolamento.

Le attribuzioni speciali della Giunta e del Consiglio sono indicate negli articoli successivi.

CAPO V

Della costruzione, riparazione e demolizione di fabbricati

Art. 19.

Nella denuncia di cui all'articolo 2. il proprietario od il suo rappresentante o procuratore dovrà chiaramente indicare i lavori che intende eseguire, le coerenze dell'edificio, la via o piazza cui prospetta, e finalmente il nome della persona cui commetterà la esecuzione e la direzione dei lavori.

Art. 20.

Per i lavori di poca importanza, ripristino in sagoma di decorazioni, intonaci ecc, sarà sufficiente

la sola denuncia dei restauri che si intendono eseguire.

Per i restauri radicali, per le modificazioni alla decorazione esterna, e per le nuove costruzioni, assieme alla denuncia in carta da bollo dovranno presentarsi i disegni e dettagli del progetto dai quali devono risultare:

a) la nuova facciata o le modificazioni che si propongono per riforma, con le linee architettoniche delle facciate adiacenti;

b) l'andamento e la larghezza della via o piazza sulla quale prospetta il fabbricato;

c) le sagome e lo sporto delle cornici e degli ornati e lo sporto dei poggiuoli;

d) la posizione e lo sporto dei tubi di condotta dell'acqua dei tetti.

Pei nuovi fabbricati dovrà presentarsi anche la planimetria del piano terreno.

I disegni dei prospetti, delle piante e delle sezioni saranno in scala non minore di 1: 100, e i dettagli nella scala non minore di 1: 25.

Nei disegni saranno indicate con quote numeriche le altezze dei piani e dell'intero fabbricato, le altezze dei fabbricati adiacenti e le linee interne ed esterne della pianta, gli sporti delle cornici e dei poggiuoli ecc.

Tali disegni, in doppio originale e debitamente bollati, con le osservazioni e gli schiarimenti che si

credessero opportuni, saranno firmati da un Ingegnere o Architetto responsabile del progetto e dal proprietario che intende far eseguire i lavori o da un suo legale rappresentante, con la precisa dichiarazione di uniformarsi a tutte le prescrizioni generali e municipali vigenti che possono riguardare il progetto stesso.

Il Sindaco, esaminati gli incombenti relativi, se nulla osta all'eseguimento, apporrà la propria firma ai detti disegni e restituirà uno degli originali al proprietario, ritenendo l'altro per ogni effetto che di ragione.

In caso contrario farà pervenire all'interessato i suoi rilievi a norma dell'art. 2.

Art. 21.

La copia restituita al proprietario dovrà trovarsi sempre sul luogo dei lavori ed essere prodotta a richiesta dei Tecnici Municipali per le opportune verifiche.

Art. 22.

Venti giorni prima di addivenire alla tinteggiatura delle fronti degli edifizi prospicienti verso il suolo pubblico o da questo visibili, si dovrà farne denuncia al Sindaco unendo alla denuncia il campione del colore che si vorrà adottare.

Il Sindaco potrà, intesa la Commissione Edilizia, proibire l'impiego di tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, ingenerino oscurità o siano per riuscire dannose alla vista.

Il campione del colore approvato si conserverà nell'Ufficio Tecnico per le opportune constatazioni.

Art. 23.

Gl'impresari, i capomastri ed i proprietari devono prendere tutte le misure ed usare tutte le precauzioni atte ad impedire qualunque disgrazia.

A tale oggetto il Sindaco farà procedere a visite improvvise sul luogo dei lavori.

Per gli effetti del presente articolo, si procederà a norma della Legge di Pubblica Sicurezza.

Art. 24.

Le opere dovranno incominciarsi appena stabiliti gli assiti di cinta e gli occorrenti ponti di servizio e continuarsi senza interruzione, in modo da essere compiute nel più breve termine possibile, in ispecial modo dove incaglino il pubblico passaggio. Trascorso un mese dall'interruzione delle opere dovrà cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata, salvi i casi di riconosciuta forza maggiore.

Art. 25.

Nei permessi di esecuzione di opere che importano occupazione di suolo pubblico sarà stabilito il termine nel quale il lavoro dovrà ultimarsi.

In ogni caso, quando il lavoro non fosse intrapreso nel corso di un anno dopo l'ottenutone permesso, o non fosse ultimato nel termine prescritto, si dovrà rinnovare la domanda.

Art. 26.

Si dovranno eseguire o far eseguire esattamente i disegni presentati, a meno che contengano violazione di leggi o di regolamenti.

Ove nell'eseguimento delle opere si riconoscesse la necessità o la convenienza di introdurre qualche variazione al progetto dovrà farsene denuncia al Sindaco nei modi regolamentari.

Art. 27.

È vietato di eseguire soltanto in parte le opere denunciate, se non ne fu fatta formale riserva nella dichiarazione colla precisa indicazione delle parti che voglionsi omettere o prorogare.

Art. 28.

La costruzione fuori terra dei muri prospicienti vie o piazze pubbliche dovrà formare argomento di special denuncia all'Autorità Municipale, nè potrà avere principio prima che sia decorso il termine di un mese dalla data della denuncia.

L'Autorità Municipale potrà entro questo termine indicare al costruttore le linee limitanti il suolo pubblico e le rispettive livellette.

Trascorso il suddetto termine i lavori potranno avere principio, quand'anche il Municipio non abbia fatto le suddette indicazioni, salvo ogni effetto di ragione.

Art. 29.

La costruzione, ricostruzione o demolizione di edifizi e le opere murarie che possono mutare in tutto o in parte le condizioni di solidità degli edifizi, dovranno essere dirette ed invigilate da un assistente, capo mastro od impresario, di capacità ed abilità risultanti al Sindaco da dichiarazione, in iscritto, di un Ingegnere od Architetto e di data non anteriore a sei mesi.

Il capomastro, l'impresario o l'assistente che assumerà tale direzione dovrà sempre essere presente ai lavori.

Art. 30.

Il Sindaco e i membri dell'Ufficio Tecnico avranno libero accesso ai cantieri di costruzione, e potranno richiedere dai costruttori tutte le informazioni occorrenti per avere piena conoscenza delle opere in corso e del modo con cui vi si provvede.

Art. 31.

Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico senza darne previo avviso al Sindaco presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, ed in mancanza di questa della Giunta Municipale, può impedire la esecuzione di quelle opere riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 32.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi venisse a scoprirsi qualche avanzo di pregio artistico e storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Art. 33.

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici quelli riconosciuti come tali dalla Autorità competente.

Di questi edifizi verrà formato e pubblicato un elenco dal Municipio.

CAPO VI

Altezza degli edifizi

Art. 34.

Gli edifizi non possono avere un'altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della via adiacente.

Qualunque però sia questa larghezza non potrà mai essere superata l'altezza di m. 21 compreso l'attico e potrà essere sempre raggiunta quella di m. 15.

Nel caso che il suolo stradale su cui si erge la facciata principale dell'edificio si trovi ad un altezza maggiore di quella della facciata posteriore, potrà questa elevarsi al medesimo livello della facciata principale.

L'altezza delle facciate sarà misurata sul loro asse a partire dal marciapiede o selciato, com-

preso il cornicione non solo, ma eziandio le gallerie, gli attici, i parapetti ecc.

Art. 35.

Quando un edificio fronteggi diverse strade, per regolarne l'altezza si avrà riguardo alla larghezza della strada in cui l'edifizio ha la fronte più estesa.

Art. 36.

Quando in forza d'un piano d'allineamento debitamente approvato la larghezza di una via debba essere modificata, il limite d'altezza degli edifizii da costruirsi verrà regolato colle norme dell'art. 34 in base alla nuova larghezza assegnata alla via.

Art. 37.

Su domanda degl'interessati, la Giunta, udita la Commissione Edilizia, potrà derogare alle norme sull'altezza degli edifizi nel caso di fabbricati sacri o profani, che per la loro grandiosità o decorazione richiedessero, secondo le regole dell'arte, una maggiore altezza; e di altri edifizi pei quali si riconoscesse necessaria una più grande elevazione, in vista di circostanze speciali giustificate da ragioni d'interesse pubblico o da esigenze edilizie.

Contro la decisione della Giunta che non accogliesse la domanda è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art. 38.

Nessun altro piano potrà costruirsi oltre l'altezza di metri 21, se non alla distanza di metri 3 per lo meno dal muro di facciata, e con disposizione perfettamente parallela al medesimo, ad aperture ricorrenti, e ciò tutto per l'estensione della fronte, o per tratti disposti in simmetria rispetto all'asse della medesima.

Saranno permessi i piani in attico purchè l'edificio abbia un'altezza non inferiore a metri 10, e, compresa la nuova costruzione, non superi i metri 21.

CAPO VII

Opere esteriori dei fabbricati

Art. 39.

Le cornici di scompartimento, le lesene e le decorazioni in genere non potranno avere uno sporto, dalla linea esterna degli edifizi, maggiore di centimetri 12, nelle strade larghe non meno di m. 8; e di centimetri 8 in quelle di minor larghezza.

Potrà tuttavia essere permesso nell'uno e

nell'altro caso dalla Giunta, udita la Commissione Edilizia, salvo appello al Consiglio in caso di niegato consenso, un maggiore aggetto, qualora si tratti di edifizi che abbiano carattere distinto e non ne riceva nocumento l'interesse ed il decoro pubblico.

Art. 40.

Sono vietati i gradini, sedili ed ogni altro ingombro fisso sporgente oltre la linea del muro sul suolo pubblico.

Art. 41.

Salvo le contrarie disposizioni di legge, le chiusure di ogni genere delle porte e botteghe verso il suolo pubblico od aperte al pubblico passaggio, devono essere stabilite in modo che si aprano all'interno e non mai all'esterno, e così pure le chiusure d'ogni genere delle finestre, persiane ecc. aperte ad altezza minore di metri tre dal suolo.

È vietato il collocamento d'imposte esterne a chiusura delle finestre. Sono solo permesse le controvetrate ad altezza maggiore di tre metri.

Le persiane e le controvetrate aprentisi all'esterno devono essere robuste, sostenute da cardini e munite dei ferri necessari per tenerle fissate nel muro.

È pure vietato di stabilire bracci con lanterne sporgenti ad altezza minore di m. 2,50 dal suolo sotto ai portici aperti al pubblico transito o ad altezza minore dei pubblici fanali nelle vie o piazze.

Art. 42.

Nei nuovi fabbricati, o semprequando si cambiano piedritti, gli stipiti delle porte verso l'esterno delle case, siano essi salienti o sul filo della muraglia, devono essere di pietra viva e solida almeno per due metri di altezza sopra il suolo.

Art. 43.

Ogni edifizio che venga costrutto o radicalmente restaurato dovrà munirsi di zoccolo in pietra viva e solida lungo il suolo pubblico: di zoccolo simile dovrà pure munirsi ogni muro di cinta in caso di novella costruzione, ovvero di sua riedificazione in tutto od in parte.

In tutti i casi dovrà per lo meno eseguirsi un rivestimento con lastre di pietra viva per un'altezza non minore di un metro.

Art. 44.

I balconi verso le pubbliche vie o piazze dovranno sempre essere costrutti in pietra o ferro con quelle dimensioni e sporti che saranno approvati dalla Giunta, a seconda delle circostanze locali, udita, se del caso, la Commissione Edilizia.

Art. 45.

Non si potranno costrurre balconi sporgenti dal vivo del muro se non superiormente all'altezza di metri tre dal suolo pubblico o di uso pubblico e limitatamente alla sporgenza di centimetri 25; i balconi di maggior sporgenza non si potranno stabilire che superiormente all'altezza di metri quattro sul suolo pubblico.

Dette altezze saranno misurate dal suolo al piano di posa delle mensole di sostegno.

Art. 46.

La numerazione delle porte d'accesso alle case sarà fatta a cura e spese del Municipio.

Art. 47.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere il proprio edifizio e tutte le parti di esso in stato di conveniente conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e l'igiene, ma anche per ciò che concerne il decoro e la pulitezza.

Art. 48.

È obbligo dei proprietari di riparare convenientemente i guasti d'intonaco e coloritura provenienti da rinnovazione d'infissi, insegne ecc., imitando esattamente l'intonaco ed il colore già esistenti.

Art. 49.

Gli edifizi, i quali per essere senza intonaco oppure con intonaco guasto e con sucida coloritura, deturperanno il pubblico aspetto, saranno intonacati e coloriti a spese del proprietario, entro il termine che nell'ordine del Sindaco verrà prefisso.

Qualora il proprietario non abbia eseguito tali lavori nel termine assegnatogli, il Sindaco provvederà d'ufficio previa osservanza del procedimento prescritto al Titolo III Capitolo VII della Legge Comunale 4 Maggio 1898.

Art. 50.

Le fronti esterne degli edifizi formanti in complesso un corpo architettonico, sia che spettino ad uno o a più proprietari, devono essere conservate uniformi ed armonizzanti nelle tinte dei muri e dei serramenti.

Esse non potranno in nessuna occasione, venir colorate in parte, ma sempre complessivamente.

Il Sindaco potrà ingiungere ai proprietari dei fabbricati formanti in complesso un solo corpo architettonico, e che attualmente non presentino la prescritta uniformità di colori, di procedere ad una nuova coloritura uniforme delle parti di fabbricato loro spettanti.

Art. 51.

I tetti dovranno sistemarsi con falda in pendenza verso la pubblica via.

Si fa eccezione per gli edifizi aventi speciale decorazione architettonica e frontoni e per quegli altri edifizi in cui il colmo dei tetti, essendo poco alto, può essere nascosto da apposito attico di conveniente altezza.

Art. 52.

Le acque piovane dei tetti saranno condotte al piano della via o con doccioni laterizi interamente incassati e nascosti nel muro, o con tubi metallici verniciati sporgenti sul vivo del muro e posti possibilmente negli angoli rientranti del medesimo.

Per l'altezza di tre metri dal suolo tali tubi dovranno essere di ferro fuso.

Per quelle vie nelle quali le chiaviche delle acque immonde hanno capacità sufficiente potrà essere prescritto di immettere le acque piovane dei tetti a mezzo di apposito canaletto sotterraneo in dette chiaviche.

Venendo ricostrutta e sistemata con maggiori dimensioni in tutto o in parte la rete di pubbliche chiaviche esistenti, i proprietari tutti avranno l'obbligo, dietro semplice avviso del Sindaco, di immettere nelle pubbliche chiaviche le acque piovane dei tetti che ora spandonsi nella via.

CAPO VIII

Suolo viabile

Art. 53.

Le spese della costruzione dei selciati e lastricati da farsi nelle vie e piazze della Città saranno, a termine delle disposizioni addizionali al regolamento di polizia urbana dell'8 luglio 1856 (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 8 Marzo 1861 e sanzionate con Regio Decreto 1.° Giugno 1861), sopportate per quattro quinti dal Municipio e per un quinto dai proprietari degli edifizi situati nelle dette vie e piazze, in proporzione della fronte dei rispettivi fabbricati.

In ogni caso, per i lastricati che abbiano una larghezza di oltre m. 2,50 per ciascun lato della via, i proprietari non devono pagare più della larghezza di centimetri 50 per lato.

Secondo l'importanza e la larghezza delle vie sarà pure stabilita dal Municipio, sentita occorrendo la Commissione Edilizia, la larghezza da assegnarsi ai lastricati.

Art. 54.

Quando siasi da chiunque ottenuto il permesso di smuovere i selciati, i lastricati ecc., per restauro, pulimento, costruzione di canaletti, erezione di assiti, pali, diramazioni d'acqua, gas e simili, si resta obbligati al ripristino del suolo viabile, senza guasti, scantonamenti, o qualsivoglia altro inconveniente.

A garanzia di tale obbligo, si dovrà depositare nel Municipio la somma che dall'Ufficio Tecnico sarà giudicata necessaria, avuto riguardo all'importanza della località, dell'opera e dei guasti facilmente prevedibili.

Detto deposito non si restituirà che dopo accertato dal Municipio il perfetto eseguimento dei lavori di ripristino.

TECA COMUNALE * 201 18195 AGLIA

INDICE

Capo I. Disposizioni preliminari

Art. 1 — Scopo del regolamento . . Pag. 3
» 2 — Oggetto del regolamento . » 3
» 3 — Opere vietate . . . . » 4

Capo II. Ufficio Tecnico e sue attribuzioni . . » 5

Art. 4 — Esame delle denuncie . , » 5
» 5 — Sorveglianza dei lavori . . » 5
» 6 — Inosservanza dei regolamenti » 5
» 7 — Estratti del piano regolatore » 6

Capo III. Commissione Edilizia e sue attribuzioni . » 6

Art. 8 — Nomina dei membri della Commissione Edilizia . . . » 6
» 9 — Membri componenti la Commissione Edilizia . . . » 7
» 10 — Durata delle cariche . . » 7
» 11 — Validità delle deliberazioni . » 8
» 12 — Norme per i pareri della Commissione Edilizia . . . » 8
» 13 — Sistemazioni di vie e piazze . » 8
» 14 — Nuove costruzioni e riedificazioni . . . . . » 9
» 15 — Aree disponibili . . . » 9
» 16 — Verbali delle sedute . . » 10

Capo IV. Autorità statuenti e loro attribuzioni . . » 10

Art. 17 — Autorità statuenti . . . » 10
» 18 — Attribuzioni delle Autorità Statuenti . . . . . » 11

Capo V. Della costruzione, riparazione e demolizione dei fabbricati . . . . . » 11

Art. 19 — Modalità delle denuncie . . Pag. 11
» 20 — Disegni a corredo delle denuncie . . . . . » 11
» 21 — Copia del disegno approvato, nel cantiere del lavoro . . » 13
» 22 — Denunzia dei tinteggiamenti . » 13
» 23 — Cautele di sicurezza . . » 14
» 24 — Inizio e compimento dei lavori » 14
» 25 — Termine per eseguire i lavori » 15
» 26 — Varianti al progetto approvato » 15
» 27 — Esecuzione parziale del progetto approvato . . . . » 15
» 28 — Costruzione di muri di cinta . » 16
» 29 — Assistenza sui lavori . . » 16
» 30 — Accesso ai cantieri. . . » 17
» 31 — Lavori negli edifici aventi pregio artistico e storico . « 17
» 32 — Scoperte di avanzi artistici o storici . . . . . » 17
» 33 — Elenco degli edifici artistici e storici . . . . . » 18
Capo VI. Altezza degli edifici . . . . . » 18
Art. 34 — Limiti dell'altezze degli edifizi » 18
» 35 — Altezze degli edifici prospettanti a più di una via . . » 19
» 36 — Altezze degli edifizi prospettanti a vie da sistemarsi . » 19
» 37 — Deroghe alle norme sulle altezze degli edifizi . . . » 19
» 38 — Costruzioni sopra il tetto e piani attici . . . . » 20
Capo VII. Opere esteriori dei fabbricati . . . » 20

Art. 39 — Sporti ed aggetti . . . Pag. 20
» 40 — Divieto di opere fisse occupanti il suolo pubblico . . . » 21
» 41 — Serramenti e bracciali di lanterne . . . . . » 21
» 42 — Stipiti delle porte . . . » 22
» 43 — Zoccoli delle costruzioni. . » 22
» 44 — Materiali da impiegare nella costruzione dei balconi . . » 22
» 45 — Sporgenza dei balconi . . » 23
» 46 — Numerazione delle porte . » 23
» 47 — Manutenzione degli edifizi . » 23
» 48 — Ristauri agli edifizi . . » 24
» 49 — Inadempimento alle ingiunzioni di ristauro agli edifizi . . » 24
» 50 — Uniformità dei prospetti . » 24
» 51 — Tetti . . . . . » 25
» 52 — Canali delle acque piovane . » 25
Capo VIII. Suolo viabile . . . . . » 26
Art. 53 — Concorso nelle spese di costruzione dei selciati e lastricati. » 26
» 54 — Depositi per la rimozione del suolo viabile . . . . » 27